

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 22 giugno 2015)

DOMANDA 1

Spett.le Regione Emilia-Romagna Agenzia Intercent-ER in riferimento alla procedura di gara aperta per il servizio in oggetto, la scrivente impresa. chiede il seguente chiarimento:

a pag. 9 del Disciplinare di Gara punto 7) sub a. vengono richiesti come requisiti "Certificazione del Sistema di Gestione Ambientale, tipo UNI ENI ISO 14001:2004, registrazione Emas o equivalenti", si prega di specificare se per la partecipazione alla gara è obbligatorio il possesso di entrambe le certificazioni "UNI ENI ISO 14001:2004" e "registrazione Emas" o il possesso di una sola di esse e se tali requisiti possono essere oggetto di avvalimento.

RISPOSTA 1

Le certificazioni "UNI ENI ISO 14001:2004", "registrazione Emas" sono alternative.

Tali requisiti possono essere oggetto di avvalimento.

DOMANDA 2

Spett.le Ente, con la presente la scrivente ditta, la quale intende partecipare alla gara in oggetto in ATI con due Aziende, chiede il seguente chiarimento:

- § il Bando riporta tra gli altri il requisito di possesso delle autorizzazioni Albo gestione rifiuti Categoria 5 "raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi" e Categoria 10 "bonifica dei beni contenenti amianto" sottocategoria 10A e 10B. Per la categoria 10 è richiesta almeno la classe C.

Il nostro quesito riguarda la possibilità di risultare idonei alla partecipazione essendo titolari delle seguenti autorizzazioni Albo Gestione Rifiuti:

- § altra azienda che sarebbe la capogruppo dell'ATI possiede i requisiti: Categoria 10A e 10B in classe D; Categoria 5;
- § seconda azienda, mandante, possiede i requisiti: Categoria 10A e 10B in classe D; Categoria 5;
- § CF ambiente Srl, mandante, possiede i requisiti: Categoria 10A e 10B in classe D; Categoria 5;

In particolare si chiede la possibilità di cumulare le classi delle categorie 10 presenti nell'ATI al fine del raggiungimento della classe C.

RISPOSTA 2

Il Disciplinare di gara prevede al paragrafo 3 che in caso di RTI il requisito “iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali” deve essere posseduto dalle imprese che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui è richiesta l’iscrizione stessa per le categorie 5 e 10A e 10B per quest’ultima almeno classe C.

Ciò comporta che le imprese del RTI che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali (che nel caso pare di capire che siano tutte) debbano essere iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori per le categorie indicate 5 e 10A e 10B almeno classe C.

Pertanto non risulta possibile il cumulo della classe D posseduto da tutte le imprese facenti parte del RTI per raggiungere la classe C essendo richiesta almeno la classe C per ogni impresa partecipante al raggruppamento che svolgerà la relativa prestazione contrattuale per la quale è richiesta l’iscrizione all’Albo.

DOMANDA 3

Si rappresenta che il requisito di cui al punto 5 (pag. 9) del disciplinare di gara relativo all’iscrizione all’albo nazionale dei gestori ambientali per la categoria 10 Classe C non è sufficiente a coprire l’importo dell’appalto (4.063.723,51), in quanto prevede 2.500.000 come importo massimo di lavoro di bonifica cantierabili. (vedi www.AlboGestoriAmbientali.it/iscrizioneclassi.aspx).

Si ritiene opportuno di aggiornare tale requisito a Categoria 10 Classe B (importo massimo di lavoro di bonifica cantierabile fino a 9.000.000).

RISPOSTA 3

Si conferma quanto indicato nel Disciplinare di Gara.

DOMANDA 4

In riferimento alla procedura aperta in oggetto, relativamente al Punto 5 del Disciplinare di Gara (pag 9) riguardante l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, Vi chiediamo di specificarci se la classe C è richiesta per entrambe le categorie 10 A e 10 B o solo per una delle due.

RISPOSTA 4

La classe C è richiesta per entrambe le categorie 10 A e 10 B.

DOMANDA 5

Gentili Signori, con la presente, al fine di partecipare al bando di gara in oggetto, siamo a richiedere se è sufficiente essere certificati ISO 14001:2004 e 18001:2007 o se è requisito fondamentale, pena esclusione, avere anche la registrazione EMAS.

RISPOSTA 5

Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al par. 3, lett. B, punto 7) del Disciplinare di Gara, è necessario essere in possesso delle seguenti certificazioni: ISO 14001:2004 e BS OHSAS 18001:2007.

Si precisa che la registrazione EMAS è alternativa al possesso della certificazione ISO 14001:2004.

DOMANDA 6

In merito alla gara in oggetto con la presente siamo a formulare il seguente quesito: Per quanto riguarda la categoria 5 nel bando non è stata indicata la classe, il fatto che non è indicato ai fini della partecipazione alla gara è irrilevante?

RISPOSTA 6

Non è richiesta nessuna classe con riferimento all'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla Categoria 5.

DOMANDA 7

Con la presente e relativamente alla gara di cui all'oggetto si chiede se possono essere utilizzati direttamente i moduli facsimile forniti sul vs sito.

RISPOSTA 7

Possono essere utilizzati i moduli facsimile forniti.

DOMANDA 8

Siamo un Consorzio ordinario di cui all'art. 34 comma 1 lettera e). Si richiede se il requisito di cui ai punti 7a e 7b deve essere posseduto dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate?

RISPOSTA 8

Come indicato nel Disciplinare di gara i requisiti di cui ai punti 7a) e 7b) debbono essere posseduti da una impresa consorziata.

DOMANDA 9

Siamo un Consorzio ordinario di cui all'art.34 comma 1 lettera e) la nostra "missione" come da Camera di commercio è quella di assumere per conto degli associati servizi inerenti il settore ecologico ed ambientale, per questo motivo nel nostro caso , come mandatari, non siamo in possesso dei requisiti necessari a svolgere i servizi in misura maggioritaria. Questi requisiti sono viceversa in possesso delle consorziate. Stante queste premesse, si ottempera a quanto previsto nell'ultimo paragrafo pag.10/39 punto C)?

RISPOSTA 9

Si conferma quanto stabilito dal Disciplinare di gara .In caso di consorzio ordinario, dovrà essere individuata l' impresa all'interno del Consorzio che sarà designata quale referente responsabile del consorzio (mandataria), che dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

DOMANDA 10

Nel caso si intenda ricorrere all'avvalimento per i requisiti di cui al punto 7a e 7b di certificazioni lo scopo dei certificati delle imprese ausiliarie devono ricomprendere entrambe le attività oggetto di gara?

RISPOSTA 10

Si conferma che è sufficiente il possesso delle Certificazioni così come richiesto nel Disciplinare di gara al punto 7a) e 7b), lett. B, par. 3 "Modalità di presentazione dell'offerta".

DOMANDA 11

Nel caso si intenda ricorrere all'avvalimento l'impresa ausiliaria può partecipare alla gara nella stessa compagine concorrente alla gara?

RISPOSTA 11

In via generale è ammesso l'avvalimento infragruppo. Non sono dati elementi per una risposta più specifica.

DOMANDA 12

A pag. 18 del disciplinare cap. 4 il sopralluogo risulta essere facoltativo, nel caso in cui l'impresa non intende effettuare il sopralluogo, cosa deve dichiarare al punto 50 dell'allegato 1?

RISPOSTA 12

L'impresa non deve dichiarare nulla e pertanto deve barrare tutto il paragrafo relativo al punto 50 dell'allegato 1.

DOMANDA 13

Il Direttore tecnico al quale fanno riferimento le dichiarazioni di cui all'allegato 1 coincide con il responsabile tecnico individuato dall'Albo Gestori Ambientali nelle relative iscrizioni per la categoria 5 e 10?

RISPOSTA 13

La figura del Direttore tecnico a cui fanno riferimento le dichiarazioni dell'allegato 1 documentazione amministrativa, è quella richiamata dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m..

DOMANDA 14

In riferimento alla gara in oggetto, siamo con la presente a chiedere quanto di seguito riportato: la nostra impresa è in possesso delle seguenti certificazioni:

- iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 5 F
- iscrizione Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 10 A classe C e 10 B classe C;
- ISO 14001:2004
- OHSAS 18001:2007

Abbiamo però la certificazione SOA per la categoria OG12 in classe IV (quindi non la IV bis che richiedete nel disciplinare) e non abbiamo la registrazione EMAS.

Possiamo partecipare in forma singola ricorrendo alla possibilità dell'avvalimento?

Possiamo partecipare in ATI?

RISPOSTA 14

Premesso che la registrazione EMAS è alternativa al possesso della certificazione ISO 14001:2004, si conferma la possibilità di partecipare in forma singola ricorrendo all'avvalimento per il requisito di cui al punto 6) lett. B, par. 3 del Disciplinare di Gara.

In tal caso occorre produrre la documentazione indicata al par. 6 “Avvalimento” del disciplinare di gara. Inoltre si evidenziano le prescrizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’art. 88 comma 1 del Regolamento.

E’ possibile la partecipazione in ATI: in questo caso il requisito (certificazione SOA categoria OG12, classifica pari o superiore alla IV bis) deve essere posseduto da almeno una impresa costituente l’ATI che è tenuta a svolgere all’interno dell’ATI la relativa attività oggetto della certificazione.

DOMANDA 15

Premesso che al paragrafo 7.2 “modalità di attribuzione del punteggio economico (PE)” si fa riferimento alla seguente formula, adottata per l’attribuzione del punteggio economico:

$$Pe = \frac{P_{\min}}{P_{iesimo}} \times 60$$

P_e : è il punteggio attribuito all’offerta de Concorrente “iesimo”;

P_{\min} : è il Valore complessivo più basso tra le offerte ricevute;

P_{iesimo} : è il Valore complessivo offerto dal Concorrente “iesimo”.

Tale formula non è conforme a quanto riportato nell’allegato G del DPR 207/2010 “Metodi di calcolo per l’offerta economicamente più vantaggiosa”, infatti quella riportata nel Disciplinare di gara non consente l’interpolazione lineare tra 0 e 1 del coefficiente che dovrà poi essere moltiplicato al peso o punteggio attribuito al requisito i-esimo, che nel caso del prezzo è 60.

Invece quella dell’allegato G prevede che coefficienti da moltiplicare per il peso o punteggio vengano determinati secondo quanto recita il punto b) del medesimo allegato:

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa, quali il prezzo, il tempo dell’esecuzione dei lavori, il rendimento, la durata della concessione, il livello delle tariffe, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la stazione appaltante, e coefficienti pari a zero, attribuito ai valori degli elementi offerti pari a quelli posti a base di gara.

Difatti il valore P_{\min}/P_{iesimo} della formula del Disciplinare di gara, che dovrà poi essere moltiplicato al peso che nella fattispecie è 60, non potrà mai essere pari a 0.

Invece la determinazione del coefficiente all'elemento i-simo $V(a)_i$ si ottiene considerando i ribassi e non i prezzi offerti in valore assoluto, e cioè mediante la seguente formula, che consente l'interpolazione lineare tra 0 e 1 del coefficiente:

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

Con:

$V(a)_i$ = Coefficiente dell'offerta i-esima $0 \leq V_i \leq 1$

R_i = Ribasso relativo all'offerta i-esima

R_{max} = Ribasso massimo tra tutte le offerte presentate

RISPOSTA 15

Si conferma che la formula per l'attribuzione del punteggio economico è così come indicata nel Disciplinare di gara con la motivazione che la formula prescelta attribuisce punteggi in modo coerente e proporzionale con le offerte ricevute tenuto conto della tipologia del servizio oggetto di gara.

DOMANDA 16

Visionando le schede allegate al Capitolato Tecnico si evincono situazioni in cui vi sono da fare demolizioni o messe in sicurezza degli edifici pericolanti prima di poter effettuare le operazioni di rimozione, confezionamento e trasporto dei rifiuti.

Premesso che di tali attività non se ne fa menzione nel Capitolato Tecnico, si chiede di precisare se tali interventi (messa in sicurezza e demolizioni) sono inclusi nel presente appalto o verranno eseguiti separatamente, da altre ditte, prima delle attività in oggetto.

Diversamente, se tali interventi preliminari (messa in sicurezza e demolizioni) non sono inclusi nel presente appalto, si chiede di chiarire con quali modalità si dovrà intervenire nel caso in cui vi siano edifici in evidente stato di instabilità e pericolo.

A tale proposito, si chiede di fornire **Computo metrico estimativo** delle attività oggetto dell'intervento, necessario per poter formulare l'offerta economica, nonché **Computo degli oneri della sicurezza**, che costituiscono una parte rilevante dell'appalto.

RISPOSTA 16

Nel Disciplinare di gara è indicato espressamente che “sono pertanto ricomprese nell'importo del suddetto contratto a corpo tutte le prestazioni dettagliatamente riportate nel Capitolato tecnico e di seguito indicate”:

- *omissis*
- Attività di messa in sicurezza, bonifica, rimozione dei materiali contenenti cemento amianto
- *omissis*
- *omissis*”

Le attività di messa in sicurezza sono incluse nel presente appalto e sono da intendersi comprensive marginalmente delle demolizioni, solo laddove necessarie e finalizzate alla rimozione del materiale.

Si precisa che si tratta di un appalto di servizi, avente ad oggetto le attività di rimozione e trasporto del materiale contenente amianto.

Rispetto al valore complessivo dell'appalto il valore di euro 914.063,74 riguarda i costi della sicurezza per la componente lavori e tali costi non sono soggetti a ribasso d'asta. Da ciò si desume che una parte del valore complessivo dell'appalto attiene alle attività di messa in sicurezza.

Anche nello schema di offerta economica inoltre è richiesto di indicare il dettaglio della offerta economica stessa.

Tra le voci di costo risultano:

Incapsulamento, rimozione e confezionamento da superficie

Incapsulamento, rimozione e confezionamento da volume.

Poiché tali interventi preliminari sono inclusi nell'appalto in argomento, non è stato elaborato un computo metrico estimativo essendo un appalto a corpo.

Gli oneri per la sicurezza per la componente lavori, come sopra precisato, sono pari a euro 914.063,74 e comprensivi di tali operazioni.

DOMANDA 17

Con riferimento al Vs. bando citato in oggetto, sottoponiamo alla Vs. Attenzione il seguente quesito:

Per la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, la Capogruppo deve essere in possesso sia della categoria OG12 che dell'iscrizione all'ANGA, per la categoria 5?

RISPOSTA 17

Come indicato nel disciplinare di gara in caso di partecipazione in RTI: il requisito di partecipazione di cui al punto 6) lett. B par. 3 del Disciplinare di gara - qualificazione SOA - deve essere posseduto: *"in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 sia costituiti che costituendi, da almeno un'impresa costituente il RTI o il consorzio. Resta inteso che l'impresa in possesso della certificazione prestata ai fini del soddisfacimento del presente requisito sarà tenuta a svolgere, all'interno del RTI o Consorzio ordinario, la relativa attività oggetto della certificazione"*.

Il requisito di cui al punto 5) lett. B par. 3 del Disciplinare di gara – iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali –: *deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento o del Consorzio che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste 5 e 10 (10A e 10B), per quest'ultima almeno classe C, che, a tal fine, dovranno essere espressamente indicate. Resta inteso che ogni impresa sarà tenuta a svolgere, all'interno del R.T.I. o del Consorzio, la relativa attività oggetto d' iscrizione nella categoria di cui all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali"*.

Si precisa altresì che la mandataria/capogruppo deve essere l'impresa che all'interno del RTI dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

DOMANDA 18

Si evince dal Disciplinare di Gara (punto 4, pag 18), che i sopralluoghi sono facoltativi.

Non serve quindi inserire nessuna attestazione di avvenuto sopralluogo all'interno della documentazione di gara?

Vorremo avere cortesemente conferma del fatto che i sopralluoghi non sono obbligatori.

RISPOSTA 18

Si conferma che i sopralluoghi non sono obbligatori. Le attestazioni di avvenuto sopralluogo è opportuno ma non obbligatorio inserirle all'interno della documentazione amministrativa Busta A.

DOMANDA 19

La presente per chiedere chiarimento in merito a quanto scritto a pag. 16 del disciplinare di gara in merito all'esclusione del computo delle pagine degli allegati di cui alla lettera B, a tal proposito si chiede se anche le schede di cui alla lettera C sono escluse dal computo.

RISPOSTA 19

Le schede tecniche di cui alle lettere B e C del paragrafo "Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione" busta B, non sono comprese nel computo delle pagine indicate di norma ai fini della redazione della relazione tecnica.

DOMANDA 20

Si chiede inoltre la possibilità di redigere allegati in formato A3 e se affermativo, se vengano conteggiati anche questi ultimi nel computo delle pagine.

RISPOSTA 20

Si conferma la possibilità di redigere allegati in formato A3, che non saranno compresi nel computo delle pagine indicate per la relazione tecnica.

DOMANDA 21

La presente per chiedere ulteriore chiarimento in merito a quanto indicato a pag. 16:

"la relazione tecnica non dovrà superare di norma le 30 (trenta) pagine intese come facciate solo fronte di dimensioni A4 e redatta con carattere Times New Roman 12, interlinea singola, margini in alto: 2,5 inferiore – sinistro - destro: 2. Sono esclusi dal computo delle pagine gli allegati di cui alla lettera B". Si chiede se anche le copertine di relazione e schede tecniche, rientrino nel conteggio delle 30 pagine di cui sopra.

RISPOSTA 21

Si conferma che le copertine e le schede tecniche non sono conteggiate nelle 30 pagine indicate per la relazione tecnica.

DOMANDA 22

Volendo partecipare alla procedura in RTI tra azienda n 1 in possesso dei seguenti requisiti: OG12 VIII, Iscrizione Albo nazionale Gestori Ambientali Categoria 9B e 10 A-D, e azienda n 2 in

possesso dei seguenti requisiti: OG12 VI, Iscrizione Albo nazionale Gestori Ambientali Categoria 9 A e 10 A A, 10 B A, può essere capogruppo/mandataria l'azienda n. 1 oppure la capogruppo/mandataria può essere solamente l'azienda n. 2.

RISPOSTA 22

In merito al chiarimento richiesto si precisa che la mandataria/capogruppo deve essere l'impresa che all'interno del RTI eseguirà le prestazioni in misura maggioritaria.

Si sottolinea altresì che il RTI deve essere in possesso di tutti requisiti di partecipazione, così come specificati nel Disciplinare di gara, al par. 3 e al par. 5.

DOMANDA 23

Il responsabile Tecnico dell'Albo Gestori Ambientali deve presentare la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006?

RISPOSTA 23

Secondo recente e consolidato orientamento giurisprudenziale, poiché in tema di imprese operanti nel settore dell'igiene ambientale, la figura del responsabile tecnico è assimilata a quella del Direttore Tecnico è necessaria la dichiarazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., anche da parte del responsabile tecnico.

DOMANDA 24

Relativamente al servizio di trasporto rifiuti si chiede se lo stesso è soggetto alla normativa SISTRI.

RISPOSTA 24

Si conferma che il Servizio di trasporto è soggetto alla normativa SISTRI.

DOMANDA 25

In relazione al bando di gara in oggetto si formula il seguente quesito. Essendo un gruppo di aziende che intende partecipare come RTI e possedendo i seguenti requisiti di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali:

- azienda 1: categoria 10 A classe C e categoria 10 B classe C; categoria 5
- azienda 2: categoria 10 A classe D e categoria 10 B classe D; categoria 5
- azienda 3: categoria 10 A classe D e categoria 10 B classe D;
- azienda 4: categoria 10 A classe E; categoria 5
- azienda 5: categoria 5

Si chiede se tutte le aziende sopraindicate possono partecipare al lavoro nei limiti dei loro requisiti o se, in particolare per i servizi per cui è richiesta l'iscrizione alle categorie 10 A e 10 B tutte le partecipanti debbano possedere, per queste ultime due categorie, l'iscrizione alla classe C.

RISPOSTA 25

Per i servizi per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo alla categoria 10 A e 10 B è necessaria la classe C.

Si riporta quanto indicato nel Disciplinare di Gara:

In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio/Rete di Imprese:

– *il requisito di cui al punto 5) – iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali – deve essere posseduto dalle imprese del raggruppamento o del Consorzio che svolgeranno le relative prestazioni contrattuali per cui è richiesta l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie richieste 5 e 10 (10A e 10B), per quest'ultima almeno classe C, che, a tal fine, dovranno essere espressamente indicate. Resta inteso che ogni impresa sarà tenuta a svolgere, all'interno del R.T.I. o del Consorzio, la relativa attività oggetto di iscrizione nella categoria di cui all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali;*